



MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO STATALE "NICCOLÒ MACHIAVELLI" – ROMA

LINGUISTICO • SCIENZE UMANE • ECONOMICO-SOCIALE

Sede centrale: Piazza Indipendenza, 7 * 00185 * Tel. 06.4452370 *

Succursale: Via Giovanni da Procida, 14 * 00162 * Tel: 06.121126180 *

Sede associata: Via dei Sabelli, 86 * 00185 * Tel 06.121126080 *

Sito Web: www.ismachiavelli.eu * e-mail: RMIS026008@istruzione.it

C.F.: 97197320589 • RMIS026008 • PEC: rmis026008@pec.istruzione.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Circolare n. 30

DOCENTI
GENITORI
STUDENTI
DSGA
ATA
SITO

Oggetto: Divieto di fumo

In applicazione dell'art.4 del D.L. 104 del 12.09.2013, **convertito in Legge 8 novembre 2013 n. 128 si dispone il divieto di fumare in tutti i locali dell'Istituto e** nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico, **come anche** da Regolamento d'Istituto, art. 11, **"Il divieto di fumare, oltre a configurarsi come un impegno educativo generale della scuola per la difesa della salute, è sancito dalla Legge. Fumare nelle aule e nei corridoi costituisce, pertanto, indisciplina grave, punibile a norma di legge. Il divieto riguarda ovviamente non solo gli studenti, ma tutti gli operatori scolastici"**.

In osservazione inoltre dell'art. 3, lettera d), DPCM 14/12/1995, per ragioni educative, il divieto di fumare viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche.

Tale divieto procede dalla seguente normativa:

- Art. 32 della Costituzione (La tutela della salute è un fondamentale diritto dell'individuo)
- Legge 24/12/1934 n. 2316, art. 25 (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- Legge 11/11/1975 n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico)
- Circolare Ministero della Sanità 5/10/1976 - n.69
- Direttiva PCM 14/12/1995
- Circolare Min. San. 28/03/2001 - n.4
- Legge 28/12/2001 n. 448, art.52, punto 20 (Legge finanziaria 2002)
- Legge 16/01/2003 n. 3, art.51
- DPCM 23/12/2003
- Circolare Ministro della Salute 17/12/2004
- Accordo Stato Regioni 16/12/2004 24035/2318
- Circolare n. 2/San/2005 (14/01/2005)
- Circolare n. 3/San/2005 (25/01/2005)
- Legge Finanziaria 2005 (art.190- art.483)
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola 2006/2009
- D.L. n. 81 del 9/04/2008
- D.L. N. 104/2013

Modalità organizzative per l'applicazione del divieto di fumo a scuola

Il divieto di fumo si applica a tutti i locali e spazi aperti delle tre sedi dell'Istituto nessun ambiente escluso, si tratti di scale, bagni, ripostigli e cortili, anche in assenza di indicazione di divieto.

Il Dirigente Scolastico, in attuazione della normativa, dispone il divieto di fumo, installando l'apposita segnaletica.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo e assolvono al compito di:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

Per l'anno scolastico 2019-2020 sono individuati quali responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo a scuola i seguenti docenti:

SEDE CENTRALE	SEDE SABELLI	SEDE VIA G. DA PROCIDA
Angela Di Gesaro	Umberto Rossi	Annarita Moretti
Lucilla Bonavita	Gianfranco Falasca	Gabriella Pastore
Sandra Grieco	Antonina Bodanza	Elisa Raimondo
Antonella di Scanno	Angela Barletta	
Pier Paolo Lancia	Roberta Sarti	
Ippolito Bonanno		
Patrizia Proietti		
Maria Luigia Pagnotta		

Tutti gli individuati porranno particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, in tutti i momenti dell'attività didattica, anche durante l'intervallo, anche negli spazi aperti interni all'edificio, e nei cambi di lezione.

In ogni caso il personale tutto è sempre responsabile del controllo dell'applicazione del divieto.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare, saranno sanzionati dal Dirigente Scolastico con il pagamento di multe, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

Come stabilito dall'art. 7 L.584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall' art. 16 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00 e, agli studenti verrà inflitta una sanzione disciplinare da parte del Dirigente Scolastico.

Per gli studenti sorpresi a fumare si provvederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma.

Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verificano comportamenti non rispettosi delle norme, gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:

- accertare l'infrazione;
- accertare l'età del trasgressore;
- contestare immediatamente al trasgressore la violazione attraverso l'apposito verbale di accertamento.

2

Se il trasgressore è maggiorenne si procederà alla redazione del verbale in triplice copia, in base ai modelli predisposti, consegnando al trasgressore la prima copia del verbale stesso.

Se il trasgressore è minorenni, dopo aver compilato il verbale si invierà alla famiglia la prima copia del verbale stesso.

Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenni, provvederà al pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro e non oltre il 60 giorno dalla data di contestazione o di avvenuta notifica. I funzionari incaricati di vigilare sul divieto di fumare, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Roma, che provvederà in merito.

I funzionari accertatori procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

d) inoltrare la seconda copia del verbale all'Ufficio di Vicepresidenza.

Il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/2004, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo (131 T), codice ufficio BRM, o presso gli Uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (causale: infrazione divieto di fumare - LSS Liceo Niccolò Machiavelli - Roma).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria della scuola, entro e non oltre il **60°** giorno dall'avvenuta contestazione o notifica.

Qualora il destinatario della sanzione non consegni la ricevuta di pagamento entro il termine dato (mancata esibizione della dimostrazione di pagamento della sanzione) sarà inviata al Prefetto una lettera di comunicazione di mancato pagamento della sanzione.

Roma, 23 settembre 2019

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Elena Zacchilli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, c.2 D.Lgs. n. 3